



Carta dei Servizi

Informazioni generali sulla procedura dell'adozione internazionale e sul conferimento dell'incarico

Gentili Coniugi

Vi raccomandiamo di leggere attentamente la presente guida in ogni sua parte e di conservarla per tutta la durata della procedura di adozione e di post-adozione.

Torino, lì _____

Per l'Associazione ENZO B
La Presidente
(Cristina Nespoli)

Versione 9.0 del 14/02/2017





Sommario

1.	La Carta dei Servizi dell'adozione internazionale.....	4
2.	Premessa	5
3.	Cosa significa essere un Ente Autorizzato alle Adozioni Internazionali.....	6
3.1	Norme e documentazione di riferimento.....	7
4.	Due percorsi adottivi particolari: Cina e Romania	8
4.1	L'Intesa tra ENZO B e BAMBARCO per le adozioni in Cina.....	8
4.2	Il principio di fungibilità e la continuità nell'assistenza in Italia	8
4.3	Le adozioni in CINA attraverso l'Intesa.....	9
4.4	Le adozioni in Romania	9
5.	Procedura operativa.....	10
5.1	Modalità di adesione al percorso adottivo	10
5.1.1	Conferimento dell'incarico	10
5.1.2	Natura dell'incarico.....	10
5.1.3	Cambio dell'Ente	11
5.1.4	Procedura Italia.....	11
5.1.5	Disponibilità all'adozione nazionale ed internazionale	12
5.1.6	Scelta del Paese e avvio procedure estere	12
5.1.7	Cambio Paese.....	12
5.1.8	Proposta d'adozione	12
5.1.9	Genere del minore	13
5.1.10	Accettazione della proposta di adozione.....	13
5.1.11	Rifiuto di una proposta di adozione.....	13
5.1.12	Sospensione della procedura.....	13
5.1.13	Tutela della privacy dei minori proposti in adozione	14
5.1.14	Mandato fiduciario e buona fede	14
5.2	Ingresso in Italia	14
5.2.1	Relazioni di follow up.....	15
6.	Avrò cura di te: un atto di sussidiarietà	16
7.	I Costi dell'adozione	17
7.1	Elargizioni volontarie	17
7.2	L'impegno di ENZO B per la trasparenza	17
7.3	Modalità di elargizione	18
7.4	Costi da sostenere nell'ambito della procedura di adozione	18
7.5	Rimborso delle quote.....	19
7.6	Quando effettuare le elargizioni.....	20
8.	Deduzioni fiscali	21
9.	Comunicazioni	21
10.	Allegati	21



1. La Carta dei Servizi dell'adozione internazionale

Il presente documento si rivolge alle coppie in possesso di un decreto di idoneità per l'adozione di uno o più minori stranieri, e racchiude un insieme d'informazioni utili al conferimento del mandato e all'iter adottivo nel suo complesso.

Le procedure di adozione internazionale si caratterizzano per un'asimmetria d'informazioni tra l'Ente Autorizzato e le coppie conferenti incarico. In conseguenza di ciò **ENZO B** ritiene opportuno privilegiare un **rapporto diretto e personalizzato con ciascuna coppia**, predisponendo del materiale informativo il più possibile adeguato ed esaustivo, sia rispetto alla fase preliminare d'orientamento e di scelta da parte della coppia, sia con riferimento allo svolgimento del mandato.

La presente Carta dei Servizi rappresenta la **sintesi di tutte le informazioni necessarie ad una copia al fine di conferire il mandato per l'adozione di un minore straniero ad ENZO B in modo consapevole.**

Si tratta di un documento soggetto ad un processo continuo di miglioramento e completamento, da integrare con le informazioni presenti sul sito www.enzob.it e con quelle fornite nel corso del mandato, durante gli incontri individuali, formativi e di gruppo.

L'**Associazione ENZO B** è certa che solo un corretto scambio di informazioni reciproco possa favorire un approccio sereno, sicuro e di collaborazione nel percorso dell'adozione internazionale.

Il mondo delle adozioni è viziato da un **eccesso di informazioni e notizie provenienti da fonti non sempre attendibili** (soprattutto quelle che circolano tramite il web, i forum, etc..), del tutto inadeguate ad assicurare veridicità e completezza. Per questo motivo, in qualunque fase del vostro percorso, sia in Italia sia durante il soggiorno all'estero, di fronte ad uno stato di incertezza o di poca chiarezza relativamente alla procedura in corso, vi preghiamo di far riferimento a quanto indicato in queste pagine e al personale di **ENZO B**.

Siamo certi di non avere una risposta per ogni domanda, ma ci impegniamo ad assicurarvi trasparenza e vicinanza in ogni fase della vostra avventura familiare.



2. Premessa

ENZO B rappresenta il ricordo ancora vivido di un ragazzo di 31 anni, un amico che nel '90 - in piena **Torino Mondiale** - ha "bucato" una volta di troppo in uno scantinato del centro storico della città.

In sua memoria nel 1991 è nata l'Associazione ENZO B, composta da **famiglie che hanno scelto una vita di comunità**, basata sull'accoglienza e sull'impegno in iniziative di solidarietà, rivolte a minori in condizione di disagio o vulnerabilità.

ENZO B è un'associazione laica, che - dal 2004 - ha ritenuto di dover estendere il proprio impegno nell'ambito delle adozioni internazionali nei confronti dei bambini che versano in condizioni di abbandono e delle famiglie italiane intenzionate ad adottare un minore straniero.

La nostra responsabilità verso le famiglie adottive consiste in un percorso articolato, basato su un rapporto personalizzato e diretto. A seguito dei colloqui informativi di coppia l'iter adottivo prende avvio, grazie all'intervento puntuale e sistematico di soggetti qualificati, con una consolidata esperienza professionale, e alle volte personale, nell'ambito delle adozioni internazionali.

ENZO B garantisce la massima dedizione nei confronti delle famiglie che hanno prestato la disponibilità all'adozione internazionale, improntando ogni intervento sul rispetto dei principi di integrità morale, correttezza e trasparenza.

Ciò detto, occorre ribadire che **scopo dell'Associazione è dare una famiglia ad un bambino che ne è privo**, considerando "la famiglia" l'ambiente più consono per la sua crescita, scoraggiando ogni azione basata su parametri diversi dall'interesse superiore del minore.

L'Associazione ENZO B è:

- un'Associazione costituita nel 1991
- Una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi del D.lgs. 460/97
- un'Impresa Sociale ai sensi del D.Lgs 155/2006 dal dicembre 2011 con iscrizione alla Sezione Speciale delle Imprese Sociali presso la CCIAA di Torino
- iscritta dal 2004 nell'Albo degli **Enti Autorizzati alle Adozioni Internazionali** ai sensi della Legge 476/98.



3. Cosa significa essere un Ente Autorizzato alle Adozioni Internazionali

Come si legge sul sito della Commissione per le Adozioni Internazionali, tra gli attori istituzionali, gli Enti Autorizzati:

*“**Informano, formano, affiancano** i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale e **curano lo svolgimento all'estero delle procedure** necessarie per realizzare l'adozione; assistendoli davanti all'Autorità Straniera e sostenendoli nel percorso post-adozione.*

La legge 476/98 ha reso obbligatorio l'intervento dell'ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale, modificando la precedente disciplina che permetteva, invece, di rivolgersi anche direttamente alle Autorità straniere [...] conseguentemente chi vuole adottare un bambino all'estero deve conferire l'incarico ad uno degli organismi indicati nell'albo (art.29 bis legge su adozione), entro un anno dalla avvenuta notifica del predetto decreto.

I compiti degli Enti Autorizzati sono regolati dalla legge sull'adozione (art.31).

*L'Ente che ha ricevuto l'incarico deve prima di tutto **informare gli aspiranti adottanti sulla procedura** che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione nel Paese che gli stessi hanno scelto. Deve poi **trasmettere alle Autorità straniere la loro dichiarazione di disponibilità** all'adozione, unitamente al decreto di idoneità e alla relazione dei servizi sociosanitari, e attendere di **ricevere da quelle Autorità la proposta di incontro con un determinato bambino.***

*L'Autorità straniera fa la proposta all'Ente che la **comunica agli aspiranti genitori adottivi**, e se essi accettano di incontrare il bambino e, avvenuto l'incontro, si instaura un rapporto positivo, **comunica all'Autorità straniera la propria adesione alla proposta fatta ai coniugi**, i quali dal canto loro hanno consentito all'abbinamento, ed **assiste questi ultimi in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero**: presenza all'udienza di adozione, ove prevista trasmette la sentenza di adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali e chiede a quest'ultima l'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia.*

*Ottenuto il provvedimento di autorizzazione all'ingresso, l'Ente **vigila sulle modalità di trasferimento del bambino in Italia**, dove questo arriverà in compagnia dei genitori adottivi. Una volta che il bambino è giunto in Italia, i servizi degli enti locali assistono e aiutano, se richiesti, gli adottanti ed il minore. Devono in ogni caso **riferire al Tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento**, segnalando le eventuali difficoltà. L'Ente autorizzato resta un punto di riferimento importante ed è tenuto a **svolgere le relazioni post-adozione da mandare all'Autorità straniera.***

*Per poter svolgere la loro attività, tutti gli organismi che si occupano di procedure di adozione internazionale devono **essere in possesso di un'apposita autorizzazione governativa**. Per questo vengono chiamati **Enti Autorizzati**.”¹*

ENZO B ha ricevuto e tutt'ora mantiene tale autorizzazione governativa.

In qualità di Ente Autorizzato alle Adozioni Internazionali, ENZO B affianca i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale, cura lo svolgimento delle procedure necessarie per il

¹ Cfr il sito: www.commissioneadozioni.it



compimento dell'adozione; prepara i coniugi alla partenza e garantisce loro assistenza davanti l'Autorità straniera. Infine offre sostegno e assistenza durante tutto il percorso adottivo, e si occupa altresì di inviare le relazioni di *follow up* nel Paese di origine.

3.1 Norme e documentazione di riferimento

Gli aspiranti adottanti potranno trovare informazioni costantemente aggiornate sul sito della Commissione per le Adozioni Internazionali (www.commissioneadozioni.it) che rappresenta, per l'Italia, l'Autorità Centrale ai sensi della Convenzione dell'Aja del 20/5/1993.

ENZO B invita in ogni caso a leggere attentamente tutta la seguente documentazione:

- **“Convenzione sulla Protezione dei Minori e sulla Cooperazione in materia di Adozione Internazionale fatta a L'AJA il 29 Maggio 1993”.**
- **Legge 31 dicembre 1998, n. 476**
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1999.
- **Legge 28 marzo 2001, n. 149**
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del Codice Civile pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
- **DPR 8 giugno 2007 n° 108**
Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali.
- **Delibera CAI n° 13/2008/SG del 28 ottobre 2008**
Criteri per l'autorizzazione all'attività degli enti previsti dall'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. Disciplina delle modalità di iscrizione nel relativo albo.
- **PER UNA FAMIGLIA ADOTTIVA**
“Informazioni per le famiglie interessate all'adozione internazionale” – sito web della CAI

La documentazione sopra indicata è reperibile nella sezione **“Adozione Internazionale”** del sito www.enzob.it



4. Due percorsi adottivi particolari: Cina e Romania

4.1 L'Intesa tra ENZO B e BAMBARCO per le adozioni in Cina

Con propria delibera n° 13/2008/SG² la Commissione per le Adozioni Internazionali ha formalmente riconosciuta la possibilità che:

«**gli enti** [Autorizzati, ndr] **possono stipulare tra loro intese con le quali**, condividendo le metodologie operative e professionali, **mettono le proprie sedi e risorse umane a disposizione degli altri enti partecipanti all'intesa**, ovvero individuano procedure congiunte per il migliore svolgimento dei servizi a favore delle coppie, in **Italia** e all'**estero**».



Con la sottoscrizione di un'Intesa nei termini sopra descritti, **ENZO B Onlus** e **l'Associazione Bambini dell'Arcobaleno Onlus – BAMBARCO**, hanno messo in comune alcune proprie sedi e condiviso le attività di adozione nella Repubblica Popolare di **CINA**.

4.2 Il principio di fungibilità e la continuità nell'assistenza in Italia

L'Intesa si basa sul principio di fungibilità: ogni servizio reso (informazione, formazione, costituzione del dossier, assistenza in Italia e all'estero, post adozione, etc...) da uno degli Enti dell'Intesa a favore di una coppia conferente l'incarico viene considerato del tutto valido dall'altro Ente: questo in virtù della condivisione di metodologie e risorse posta in essere dagli Enti aderenti. Viene esclusa qualsiasi duplicazione di fasi operative e di costi da parte delle aspiranti famiglie adottive anche nel caso in cui, avendo indirizzato la propria procedura adottiva in Cina, la coppia sottoscriva un mandato integrativo a BAMBARCO.

² Delibera CAI n° 13/2008/SG del 28/10/2008 - Art. 10 - Intese

1. Gli enti possono stipulare tra loro intese con le quali, condividendo le metodologie operative e professionali, mettono le proprie sedi e risorse umane a disposizione degli altri enti partecipanti all'intesa, ovvero individuano procedure congiunte per il migliore svolgimento dei servizi a favore delle coppie, in Italia e all'estero.
2. Nell'intesa sono fissate precise regole organizzative condivise, che garantiscono la chiarezza sull'imputabilità e riferibilità delle attività a ciascun ente, sia nei rapporti con la Commissione e le istituzioni, sia nei rapporti con le coppie. Sono altresì precisate le conseguenze sui rapporti contrattuali e patrimoniali con le coppie. In ogni caso devono essere previste modalità e procedure per la soluzione delle eventuali controversie che sorgessero tra gli enti partecipanti, tali da tutelare le coppie in carico.
3. Gli enti informano la Commissione sul contenuto dell'intesa, nonché su eventuali successive modifiche, e la Commissione può formulare osservazioni. Le intese che influiscono sui rapporti tra gli enti e la Commissione ovvero sui rapporti tra le coppie e la Commissione producono tali effetti solo se autorizzate dalla Commissione medesima.
4. In virtù di tali intese, gli enti partecipanti possono essere autorizzati dalla Commissione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 9, ad accettare incarichi da parte delle coppie residenti nelle regioni o nelle macroaree nelle quali sono autorizzati ad operare gli altri enti partecipanti all'intesa, che così assicurano, con le proprie sedi operative, lo svolgimento degli adempimenti e delle prestazioni necessari per l'informazione, la preparazione e l'assistenza alle coppie in carico agli altri enti partecipanti all'intesa nella procedura di adozione e l'assistenza nel post-adozione.



4.3 Le adozioni in CINA attraverso l'Intesa

Le sinergie poste in essere tra ENZO B e BAMBARCO consentono alle coppie di essere assistite in Italia da ENZO B in tutte le fasi pre e post adozione, e di usufruire dell'assistenza di BAMBARCO per la parte di procedure in Cina. A tal fine i coniugi:

- conferiscono un incarico integrativo a BAMBARCO, in quanto soggetto accreditato nella RPC e quindi abilitato ad agire con personalità giuridica di diritto cinese, a svolgere tutte le azioni necessarie a perfezionare la parte della loro procedura adottiva da svolgersi nella RPC;
- mantengono il rapporto con ENZO B che garantirà collaborazione e raccordo continuo con BAMBARCO ed i coniugi;
- effettuano i pagamenti dovuti a BAMBARCO il quale si assumerà, verso i suddetti coniugi, la responsabilità in solido degli aspetti patrimoniali e procedurali, secondo gli accordi stabiliti tra i due Enti e noti alle parti;
- ricevono formalmente informazioni ed assistenza in Italia da parte del personale di ENZO B, ed all'estero dal personale di BAMBARCO.

Maggiori dettagli ed informazioni sul funzionamento pratico dell'Intesa saranno messe a disposizione delle coppie che, avendo conferito il mandato, saranno successivamente instradate in tale Paese.

4.4 Le adozioni in Romania

In data 7 aprile 2012 è entrata in vigore in Romania la Legge 233/2011 che modifica ed integra la Legge 273/2004, relativa all'istituto dell'adozione. Tale legge reintroduce nell'ordinamento rumeno le adozioni internazionali abolite nel 2005, peraltro bloccate fin dal 2003, limitatamente però ad alcune categorie di genitori adottivi. Per l'Italia la possibilità di depositare la disponibilità per l'adozione di un minore rumeno viene quindi estesa alle coppie sposate e residenti in Italia di cui almeno uno dei due coniugi sia di nazionalità rumena. ENZO B è accreditato presso l'Ufficio Romeno per le Adozioni e potrà assistere le coppie in possesso dei requisiti di cittadinanza di cui sopra.



5. Procedura operativa

La Procedura Operativa per le adozioni internazionali costituisce l'insieme delle "regole" sulla base delle quali la famiglia adottiva conferisce l'incarico ad ENZO B ai sensi della normativa vigente (legge 184, articolo 31.1 e s.m.i.).

5.1 Modalità di adesione al percorso adottivo

5.1.1 Conferimento dell'incarico

Il conferimento dell'incarico potrà avvenire solo ad idoneità ottenuta, e, di norma, la coppia deve rivolgersi ad un Ente Autorizzato entro un anno dall'avvenuta notifica del decreto di idoneità emesso dal Tribunale per i Minorenni. Per le modalità di revoca e nuovo mandato ad altro Ente si veda più avanti.

L'Associazione consegna alla aspirante famiglia adottiva la "**CARTA DEI SERVIZI - Informazioni generali sulla procedura dell'adozione internazionale e sul conferimento dell'incarico**".

La famiglia adottiva, dopo aver preso visione di quanto indicato nella presente Carta dei Servizi, e dopo aver sostenuto almeno un incontro individuale con l'équipe adozioni di ENZO B, potrà procedere con il conferimento del mandato.

Al fine di conferire l'incarico ad ENZO B occorre spedire ciascuna scheda del documento "*Conferimento dell'incarico per Adozione Internazionale*" compilata e sottoscritta, unitamente ad una fotocopia della relazione sociale (Servizi Sociali) e una fotocopia del decreto d'idoneità (Tribunale per i Minorenni o Corte d'Appello) compreso il timbro o ricevuta di avvenuta notifica dello stesso. Va inoltre allegata la ricevuta del bonifico della prima tranche per i servizi resi in Italia (per le modalità di pagamento si veda più avanti), regolarizzando in tempi brevi la trasmissione della documentazione in originale.

ATTENZIONE → *Con il conferimento dell'incarico la coppia deve trasmettere alle Autorità competenti la lettera di conferimento incarico sulla base del modello allegato. Si ricorda che non è possibile mantenere in essere contemporaneamente più incarichi ad Enti diversi, ma che è possibile "cambiare Ente" anche successivamente all'anno trascorso dall'ottenimento dell'idoneità, sulla base delle modalità che verranno meglio richiamate più avanti.*

5.1.2 Natura dell'incarico

L'incarico conferito ad ENZO B costituisce una obbligazione di mezzi e non di risultato. L'Ente mandatario assiste gli aspiranti genitori adottivi durante l'intero iter, ma non si fa garante dell'esito dell'adozione stessa.

ENZO B si impegna a realizzare scrupolosamente quanto di sua competenza per il perfezionamento della procedura adottiva. L'Associazione non può rispondere del comportamento di soggetti terzi (Autorità Straniera, Consolati, Uffici preposti al rilascio dei documenti del minore, etc.) sui quali non ha poteri di controllo.

Al fine di presentare un'istanza di adozione nel Paese estero ENZO B raccoglie dalla famiglia adottiva la documentazione necessaria, provvede alla traduzione e legalizzazione dei documenti e alla successiva trasmissione presso l'Autorità Straniera.



Quest'ultima ha il compito di esaminare l'istanza di adozione presentata da una coppia straniera e decidere se rigettare o accogliere la richiesta. In caso di accoglimento l'Autorità Straniera valuterà la possibilità di proporre alla coppia l'abbinamento con uno o più minori in stato di adottabilità, avendo facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti, documenti, aggiornamenti o quant'altro riterrà opportuno per il miglior incontro con il minore o i minori.

L'insorgere di nuovi elementi, legati alla situazione familiare della coppia, questioni personali, problematiche in atto o future che potrebbero incidere sull'iter adottivo, in particolare sul lavoro intrapreso dall'Associazione, saranno comunicati dall'Ente al Tribunale per i Minorenni competente, ai Servizi Sociali ed alla Commissione per le Adozioni Internazionali.

5.1.3 Cambio dell'Ente

La Commissione per le Adozioni Internazionali stabilisce che le coppie hanno facoltà di revocare il mandato e conferire nuovo incarico ad altro Ente, senza preventiva autorizzazione da parte della Commissione medesima.

Il nuovo incarico non può, comunque, intendersi validamente conferito se non è stato informato l'Ente revocato; **i motivi della revoca del mandato devono essere resi noti al nuovo Ente**, ai Servizi Sociali e al Tribunale per i Minorenni.

Di fronte a tale evenienza la coppia mette il secondo Ente in grado di approfondire le motivazioni della revoca e di individuare eventuali problematiche che hanno causato l'interruzione dell'iter. A fronte di un quadro poco chiaro sarà compito della competente Procura della Repubblica avviare una procedura che riconfermi o meno i requisiti di idoneità della coppia.

Gli aspiranti genitori adottivi che abbiano già portato a termine una procedura adottiva e che intendano rivolgersi ad ENZO B per un **secondo mandato** devono aver presente ed attenersi alle prescrizioni sopra indicate. L'Associazione ENZO B dovrà essere in grado di reperire dalla coppia e dai Servizi Sociali tutte le informazioni necessarie al fine di avviare un nuovo percorso adottivo.

5.1.4 Procedura Italia

Ricevuta la documentazione relativa al conferimento incarico, ENZO B ne verifica la conformità e provvede a predisporre i servizi relativi alla parte Italia della procedura d'adozione.

La compilazione e la trasmissione della modulistica relativa al "Conferimento Incarico" comporta l'assunzione di impegni morali ed economici. In particolare, il costo dei servizi resi in Italia (*vedi Allegato 2*) deve essere corrisposto per la sua prima quota secondo le modalità previste al paragrafo 8.3 e con causale "*Prima tranche conferimento incarico adozione internazionale*".

In seguito ENZO B predispone per gli adottanti la partecipazione ai corsi di informazione e preparazione, i quali avranno luogo presso le sedi dell'Associazione e saranno condotti dall'équipe di formatori di ENZO B. Le famiglie aderenti si impegnano a partecipare agli incontri di gruppo o individuali, seguendo il percorso più adeguato proposto dall'Ente. L'assenza non giustificata o l'indisponibilità da parte della coppia a partecipare agli incontri previsti costituisce per ENZO B buona causa di recesso dall'incarico.



5.1.5 Disponibilità all'adozione nazionale ed internazionale

Al momento del conferimento dell'incarico per adozione internazionale ENZO B non richiede la rinuncia ad un'eventuale disponibilità all'adozione nazionale da parte delle famiglie adottive, fino all'abbinamento di uno o più minori stranieri.

Tuttavia alcuni Paesi potrebbero richiedere tale rinuncia in una fase precedente alla proposta di abbinamento (es. al deposito del dossier, all'inserimento nella banca dati, etc...). L'Associazione è tenuta ad informare la coppia delle richieste provenienti dal Paese, al momento del deposito del dossier, in modo tale che la coppia possa assumere le proprie determinazioni.

5.1.6 Scelta del Paese e avvio procedure estere

La famiglia può esprimere le proprie preferenze sul Paese dove intraprendere un iter adottivo. Tali considerazioni verranno confrontate con le indicazioni fornite dall'Associazione circa le "concrete possibilità di adozione" (art. 31 comma 3 lett. A, legge 476/98). Il criterio in oggetto tiene conto di quanto emerso durante gli incontri di informazione e preparazione, delle disposizioni del decreto d'idoneità, delle raccomandazioni contenute nella relazione sociale, nonché delle aspettative della famiglia rispetto ai percorsi praticabili.

Definito il percorso adottivo in un determinato Paese, la coppia adottiva deve attenersi puntualmente alle istruzioni ricevute da ENZO B per la costituzione del *dossier*, ovvero per la preparazione della documentazione richiesta nel Paese in cui verrà presentata l'istanza di adozione come previsto dalla legge 184/83 e successive modifiche (art. 29 bis).

5.1.7 Cambio Paese

In generale, una volta che una procedura è stata instradata in un determinato Paese, non si prevede una modifica di tale destinazione. ENZO B può prendere in considerazione le eventuali istanze che la coppia formalizza richiedendo un cambio Paese e valutarne le motivazioni: es. condizioni specifiche insorte nel Paese per quanto attiene la normativa in materia di adozioni o relative alle condizioni di sicurezza, etc.... Qualora tale richiesta venisse accolta da ENZO B, la coppia sarà tenuta a corrispondere la quota di procedura estera già espletata a quel momento, oltre che la quota estera del nuovo Paese .

5.1.8 Proposta d'adozione

L'Autorità Straniera prende in esame l'istanza di adozione della coppia e, in caso di parere favorevole, formula la proposta di adozione all'Ente, basandosi sui seguenti parametri:

- il **decreto d'idoneità**, con particolare riferimento all'art. 6 legge 184/83 e successive modifiche (limiti età);
- l'accertamento della **condizione di abbandono del minore straniero**, ai sensi dell'art.36 della legge 476/98;
- lo **stato di salute**, l'**età**, eventuali **situazioni di disagio del minore** derivanti dalla propria condizione di abbandono.



5.1.9 Genere del minore

Non è possibile determinare a priori il genere del minore da proporre in adozione. ENZO B è disponibile ad accogliere eventuali preferenze o indicazioni fornite dalla coppia sull'adozione di un maschietto o di una femminuccia. Tuttavia l'Ente non può offrire alcuna garanzia, né si assume alcun impegno rispetto alla possibilità di esaudire il desiderio espresso.

5.1.10 Accettazione della proposta di adozione

ENZO B informa la coppia in merito alla proposta proveniente dall'Autorità straniera, corredata di ogni informazione disponibile relativa ai dati anagrafici e allo stato di salute del minore. L'Ente riceve dagli aspiranti genitori, con atto scritto, il consenso all'abbinamento, e lo trasmette all'Autorità straniera (ex art 31 com. 3 lett. c, d, e della legge n.184/83) nei tempi e nei modi previsti dalle normative vigenti.

Non appena l'Autorità Straniera trasmette ad ENZO B la data di convocazione nel Paese al fine di perfezionare l'adozione, l'Associazione provvede a comunicarla alla coppia, la quale è tenuta a rispettare la data fissata dall'Autorità Straniera. Contestualmente ENZO B fornisce tutte le informazioni di carattere organizzativo e burocratico necessarie per l'organizzazione del viaggio e per il periodo di permanenza all'estero.

La famiglia deve recarsi nel Paese estero con almeno due esemplari in copia conforme del decreto d'idoneità del Tribunale per i Minorenni (o di Corte d'Appello). Durante le procedure di rientro potrà essere richiesto alla coppia di esibire le copie del decreto unitamente alla documentazione prodotta nel Paese estero.

ATTENZIONE → *Nel Paese estero, durante il perfezionamento dell'adozione, la famiglia dovrà tenere un comportamento adeguato alla cultura, alle leggi e agli usi e costumi locali. Dovrà altresì attenersi alle disposizioni impartite nonché alle informazioni del referente locale relativamente ai passaggi istituzionali da compiere.*

L'Associazione si fa carico di trasmettere alla Commissione per le Adozioni Internazionali la documentazione prodotta nel Paese unitamente alla richiesta di autorizzazione all'ingresso in Italia e la residenza permanente del minore.

5.1.11 Rifiuto di una proposta di adozione

La famiglia può rifiutare la proposta di adozione dandone comunicazione scritta ed enunciando le motivazioni. In tal caso l'Associazione, qualora necessario, procede ad ulteriori approfondimenti. Nell'ipotesi in cui le motivazioni addotte risultino valide, ENZO B procede con nuova proposta di adozione.

Laddove le motivazioni addotte non risultino idonee, di fronte al mancato rispetto degli impegni firmati con questa adesione, il mandato conferito all'Ente si considera risolto definitivamente.

Per quanto attiene alle modalità di parziale restituzione delle somme versate in occasione dell'interruzione dell'incarico, si rinvia a quanto previsto a tal proposito al successivo paragrafo 7.5.

5.1.12 Sospensione della procedura

La famiglia adottiva è tenuta a comunicare tempestivamente all'Ente incaricato, ai Servizi Sociali competenti e al Tribunale per i Minorenni il sopraggiungere di eventi di varia natura che ostino il regolare svolgimento della procedura d'adozione.



Occorre ricordare che in caso di revoca del mandato oltre l'anno di validità del decreto d'idoneità e in assenza di contestuale conferimento di un nuovo incarico ad altro Ente, il decreto risulta decaduto. A fronte di tale evenienza, è necessario ottenere un nuovo decreto d'idoneità da parte del Tribunale per i Minorenni prima di poter conferire un nuovo incarico. Preme qui sottolineare che in nessun caso la procedura interrotta potrà essere ripresa, bensì sarà necessario intraprendere una nuova procedura adottiva.

Nel caso in cui la coppia rinunciasse a portare a termine l'adozione del minore proposto in adozione dopo averlo incontrato personalmente, è necessario fornire una comunicazione scritta all'Ente incaricato indicante le proprie motivazioni. La coppia è tenuta a partecipare agli incontri volti a chiarire il rifiuto del minore presso la sede di Torino di ENZO B. In ogni caso l'Ente mantiene il diritto alla corresponsione economica per l'avvenuto svolgimento dell'incarico.

5.1.13 Tutela della privacy dei minori proposti in adozione

La proposta di abbinamento con un minore da parte delle Autorità del Paese straniero avviene all'interno di precisi vincoli fiduciari nei confronti di ENZO B, garantendo la massima riservatezza e confidenzialità rispetto alle informazioni messe a sua disposizione affinché vengano trasmesse alla coppia.

Si ricorda inoltre che, fino all'ingresso in Italia e la conseguente conclusione della procedura adottiva, il minore risulta essere sotto la giurisdizione dell'Autorità Straniera che ne pretende la massima salvaguardia anche sotto il profilo della privacy.

Diffondere, anche da parte dei potenziali genitori adottivi, informazioni o immagini del minore prima dell'ingresso in Italia dello stesso, oltre a rappresentare un comportamento assai discutibile sotto il profilo morale, assume in taluni casi anche rilevanza di violazione di specifiche norme italiane e del Paese d'origine. L'utilizzo a tal fine dei social network, dei forum su Internet o di altri sistemi analoghi di comunicazione è strettamente interdetto fino all'ingresso del minore in Italia, pena il rischio di compromissione, anche irreversibile, della procedura adottiva.

5.1.14 Mandato fiduciario e buona fede

Il mandato per lo svolgimento di una procedura adottiva si fonda su di un rapporto fiduciario che presuppone reciprocità nel comportamento leale e ispirato alla buona fede, sia da parte del mandante che del mandatario. Rientra in tale sfera il mantenimento reciproco della confidenzialità delle informazioni messe in comune nell'ambito del mandato, la tutela della onorabilità, della reputazione e del buon nome di entrambe le parti, in qualsiasi sede e verso chiunque, in Italia e all'estero, con particolare riferimento ai Paesi in cui ENZO B opera.

Il venir meno di questo presupposto rappresenta giusta causa per ENZO B di recesso dall'incarico, senza automatica quiescenza verso il maggior danno eventualmente insorto.

5.2 Ingresso in Italia

L'ingresso e la permanenza in Italia del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non prevede il rilascio di un permesso di soggiorno. Dall'ingresso in Italia del minore, fino alla trascrizione della sentenza dell'Autorità Straniera da parte del Tribunale per i Minorenni di competenza, i coniugi dovranno custodire copia della documentazione prodotta nel Paese e l'autorizzazione all'ingresso del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali.



A seguito della sentenza definitiva emessa dal competente Tribunale per i Minorenni, l'adottato acquista la cittadinanza italiana e lo stato di figlio legittimo degli adottandi, dai quali assume e trasmette il nome. Infine, in conseguenza dell'adozione, cessano definitivamente i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine, ove conosciuta (art. 27 legge n. 184/93). Una volta rientrati in Italia con il minore, la coppia è tenuta a mettersi in contatto con ENZO B entro 8 giorni dall'ingresso in Italia. Tutta la documentazione relativa all'adozione deve essere consegnata dai coniugi in copia conforme al Tribunale per i Minorenni di competenza, salvo diversa indicazione del Tribunale che, in alcuni casi, potrebbe richiedere la trasmissione della documentazione da parte di ENZO B.

5.2.1 Relazioni di follow up

Con il rientro in Italia si avvia la fase legata alla realizzazione delle relazioni di *follow up* richieste dalle Autorità dei Paesi di provenienza del minore adottato. Si tratta dunque di reperire ed inviare all'Autorità straniera, tramite l'Ente, delle relazioni periodiche sull'andamento dell'adozione.

La famiglia adottiva si impegna a compilare e trasmettere all'Associazione ENZO B le relazioni di follow up per tutto il periodo richiesto dall'Autorità straniera e secondo un prospetto fornito dall'Associazione. Ove richiesto dal Paese d'origine, la famiglia è tenuta, nei tempi e nei modi previsti dall'autorità straniera, a far pervenire ad ENZO B una valutazione medica relativa al minore, unitamente a due fotografie dello stesso. Il pediatra dovrà indicare da quanto tempo ha in cura il minore, il suo stato di salute ed eventuali patologie intercorse. ENZO B è tenuto a predisporre le relazioni redatte con la collaborazione dei genitori adottivi e a trasmetterle alle Autorità centrali competenti, in Italia e nel Paese d'adozione.

L'assistenza alla famiglia per la redazione delle relazioni di follow-up viene effettuata direttamente da ENZO B tramite i professionisti da essa incaricati, ovvero dalle équipe adozioni dei Servizi Sociali competenti per territorio: la scelta tra queste due possibilità è riservata alla famiglia. In entrambi i casi ad ENZO B spetta il compito di effettuare il confezionamento finale della relazione, la sua traduzione, invio all'estero e consegna all'Autorità del Paese d'origine del minore adottato.

La famiglia si impegna ad elargire ad ENZO B la somma relativa alla redazione delle relazioni di follow up, con riferimento al valore in vigore ogni anno, così come indicato al paragrafo 8.3 e a rispettare le tempistiche e le modalità di follow up richieste dal Paese di origine del minore adottato.



6. Avrò cura di te: un atto di sussidiarietà

Con l'adozione di un minore nato in un Paese straniero i genitori adottivi si impegnano direttamente ad assicurare l'affetto e la cura di una famiglia, protezione che è purtroppo negata a molti altri bambini. In realtà l'adozione internazionale non è l'unico strumento per aiutare i bambini in difficoltà. Essa costituisce piuttosto l'ultimo passo da intraprendere qualora non si possa intervenire nel Paese d'origine.

Gli stessi principi della Convenzione dell'Aja del 29/5/1993 stabiliscono che i risultati di un Ente che opera nell'ambito delle adozioni internazionali non devono essere valutati semplicemente in base al numero delle adozioni realizzate, ma, soprattutto, in base ai servizi prestati a favore dei bambini: non solo di quelli che vengono adottati, ma anche di quelli che restano nel proprio Paese e che, grazie all'operato dell'Ente, possono migliorare le proprie condizioni di vita.

In virtù dei principi sopra enunciati l'Associazione ENZO B è impegnata nei Paesi in cui è presente a realizzare progetti di sussidiarietà a favore dell'infanzia che versa in condizioni di vulnerabilità. Tali progetti sono finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei minori nel Paese di origine, mediante la realizzazione di interventi che permettano loro di rimanere nella propria famiglia e, più in generale, nella comunità di appartenenza, rafforzando, ove possibile, l'apporto dell'associazionismo locale, familiare e giovanile.

L'Associazione ENZO B propone a tutte le famiglie che avviano un progetto adottivo di impegnarsi anche con un atto di sussidiarietà volto a prevenire l'abbandono o a ridurre l'adozione internazionale come *extrema ratio*.

La formula proposta da ENZO B per attuare questo gesto di solidarietà è il Sostegno A Distanza (SAD) di un minore straniero e della sua comunità, attraverso la campagna **AVRÒ CURA DI TE**, con le modalità e i termini esposti nella specifica documentazione che può essere ritirata presso l'ufficio SAD dell'Associazione (<http://www.enzob.it/sostegno-distanza/> email: meetingpro@enzo.org).

Gli interventi realizzati nei singoli paesi da ENZO B, grazie al contributo versato dalle famiglie, sono pubblicati annualmente e sono consultabili sul nostro sito.

ENZO B invita le famiglie a considerare questo atto di solidarietà, tenendo conto che l'impegno sopra prospettato può essere assunto in qualsiasi momento, anche durante o successivamente all'adozione.

ATTENZIONE → *L'adesione della famiglia agli interventi di sussidiarietà di ENZO B è un gesto del tutto volontario, non rappresenta un vincolo al conferimento incarico, né influirà in alcun modo nel prosieguo della procedura adottiva.*





7. I Costi dell'adozione

7.1 Elargizioni volontarie

ENZO B è una ONLUS, ovvero una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ciò significa che non ha fini di lucro. Essa, dunque, può sopravvivere e portare avanti l'attività unicamente a fronte delle elargizioni volontarie degli aderenti.

In questo senso ogni donazione effettuata da persone fisiche o giuridiche, anche indipendentemente da procedure di adozione, sarà destinata integralmente al sostegno delle attività sociali dell'Associazione ed ai progetti di sussidiarietà nei Paesi di origine dei bambini.

7.2 L'impegno di ENZO B per la trasparenza

È noto che le adozioni internazionali comportano degli oneri di spesa rilevanti per le famiglie aspiranti all'adozione. ENZO B, in un'ottica di trasparenza dei costi e dei servizi relativi, si assume i seguenti impegni:

- **trasmissione corretta delle informazioni relative alla procedura adottiva**, consapevole che la asimmetria informativa crea una disparità nei rapporti tra l'Ente e la coppia, sempre rispettando il principio di tutela della procedura stessa;
- **svolgimento dei servizi in Italia e all'estero** grazie all'impegno corrispondente sostenuto dalle coppie e comprensivo di ogni prestazione, salvo per le spese di viaggio e soggiorno nel Paese di adozione;
- **mantenimento dei costi invariati per i servizi resi in Italia** dal momento del conferimento d'incarico fino alla conclusione dell'adozione, ad eccezione di comprovati motivi non dipendenti dalla volontà di ENZO B;
- **trasparenza sull'aggiornamento dei costi per i servizi resi all'estero** qualora dovesse verificarsi un incremento nel corso della procedura adottiva;
- **ricezione pagamenti esclusivamente in Italia** e tramite sistemi tracciabili ed ufficiali (bonifici bancari o postali su conti correnti dell'Associazione), escludendo ogni pagamento in contanti, il trasferimento di denaro o pagamenti effettuati direttamente all'estero;
- **rimborso** alle coppie di ogni somma che si trovassero a dover sostenere direttamente per servizi compresi in quelli assicurati dall'Associazione.

Nel corso della fase della procedura adottiva non sono previste ulteriori elargizioni: es. corsi informativi o di preparazione, colloqui volti al conferimento incarico, nel corso della procedura adottiva o post adozione, quote d'iscrizione *una tantum*, quote d'adesione periodiche, costi per traduzioni, donazioni agli istituti, etc...

Vi invitiamo a richiedere in ogni fase della procedura chiarimenti espliciti in merito.

ATTENZIONE ➔ *Vi preghiamo di volerci **tempestivamente segnalare ogni indebita richiesta di denaro** che Vi venisse eventualmente presentata da chiunque durante l'iter, sia esso interno o esterno alla nostra Organizzazione, che ciò avvenga in Italia o all'estero. Nel caso non otteniate da noi chiarimenti in merito, Vi suggeriamo fin d'ora di **rivolgere la Vostra segnalazione alla Commissione per le Adozioni Internazionali** che vigila sul nostro operato.*



7.3 Modalità di elargizione

Ogni elargizione dovrà essere eseguita esclusivamente tramite sistema bancario e, in Italia, tramite il conto corrente dell'Associazione.

ATTENZIONE → Nessun operatore, volontario o dipendente, è autorizzato a ricevere denaro. Tutti i versamenti devono essere eseguiti tramite il sistema bancario.

Si prevede dunque che tutte le elargizioni avvengano o tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nella scheda costi allegata (in genere il primo accredito), o tramite addebito su conto corrente con mandato SDD (solitamente tutti gli altri pagamenti successivi al primo).

ENZO B si riserva di modificare le coordinate bancarie dandone tempestiva comunicazione tramite le modalità indicate al paragrafo 9.

Per facilitare la gestione amministrativa delle elargizioni relative alle tranche successive alla prima e alla fase di *follow up*, è previsto l'ordine di addebito da parte dell'Associazione. A tal fine, unitamente al conferimento del mandato chiediamo che venga compilato e sottoscritto l'allegato **mandato SDD**: questo consentirà di eliminare per la coppia qualsiasi onere bancario relativo al trasferimento dei fondi che saranno tutti a carico dell'Associazione.

Solo in casi particolari e verso alcuni Paesi nei quali non sia possibile il trasferimento di alcune somme via banca (per mancanza dei tempi tecnici o per inaffidabilità del locale sistema bancario, etc...) potrà essere richiesto alla coppia di portare con sé parte delle somme durante la permanenza nel Paese estero. In questi casi tali somme rientreranno negli importi dovuti e, una volta in loco, dovranno essere consegnate esclusivamente al rappresentante dell'Associazione in tale Paese.

7.4 Costi da sostenere nell'ambito della procedura di adozione

I costi delle procedure d'adozione dell'Associazione ENZO B alla data della consegna della presente Carta dei Servizi sono indicati nella scheda costi allegata. Le modalità d'attuazione dei principi di cui al precedente paragrafo 8.2 comportano quanto segue:

- nessuna somma potrà essere richiesta da ENZO B o da propri rappresentanti, referenti, etc. per lo svolgimento della procedura in Italia ed all'estero al di là degli importi sotto indicati;
- tutte le somme sotto indicate dovranno essere corrisposte direttamente ad ENZO B esclusivamente secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 7.3;
- i costi indicati all'atto del conferimento dell'incarico per i servizi resi in Italia resteranno in vigore senza variazioni per tutta la durata della procedura;
- i costi indicati all'atto del conferimento dell'incarico per i servizi resi all'estero saranno aggiornati dalla nostra Associazione con periodicità almeno annuale, verranno pubblicati sul sito web dell'Associazione e saranno comunicati alle famiglie interessate per iscritto (lettera o mail) in occasione dell'avvenuto aggiornamento, riservando alla famiglia la facoltà di recesso o di richiesta di modifica del Paese verso il quale è stata instradata la procedura adottiva; in quest'ultimo caso sarà facoltà dell'Associazione opporre un diniego motivato a tale richiesta di cambio del Paese;
- le spese di viaggio e soggiorno all'estero restano a esclusivo carico della coppia e non sono comprese nelle somme indicate nella scheda costi (Allegato n.2).



7.5 Rimborso delle quote

Tutte le scadenze indicate e riferite alla corresponsione delle diverse tranches corrispondono a fasi per le quali l'Associazione ha già svolto i relativi servizi o, comunque, sostenuto i relativi costi generali.

Ne deriva che, in caso di revoca o dimissione del mandato, le quote già versate non saranno rimborsate.

Limitatamente alla prima tranche dei costi Italia, in caso di recesso, sarà effettuato il rimborso di una somma pari a quanto versato, ridotta così come segue:

- di un importo fisso pari a 500 € per spese generali e di gestione pratica;
- di un ulteriore dodicesimo per ogni mese o frazione di mese trascorso dal conferimento dell'incarico al recesso.



7.6 Quando effettuare le elargizioni

Le elargizioni connesse alla procedura di adozione seguono la seguente scansione:

		Fase	Elargizione	Note
Italia	1	<i>Conferimento incarico.</i>	50% del costo dei servizi obbligatori resi in Italia (procedurali + accessori).	Tale costo resta invariato per tutta la durata del mandato. La prima elargizione corrisponde alla copertura dei costi generali dell'Associazione.
	2	<i>Svolgimento attività di formazione.</i>	Saldo del costo dei servizi obbligatori resi in Italia (procedurali + accessori).	Tale costo resta invariato per tutta la durata del mandato. Il saldo corrisponde alla copertura dei costi specifici in Italia della procedura.

Il dettaglio delle modalità di versamento riferite ai costi da sostenere per la parte estera della procedura sarà sottoposto alla coppia adottiva all'atto della scelta del Paese in cui instradare la procedura medesima; con alcune significative eccezioni indicate nelle singole schede Paese presentato all'atto dell'instradamento, **in linea di massima** sarà seguita la scansione temporale riportata nella seguente tabella.

Estero	4	<i>Consegna documenti dossier estero.</i>	A seconda del paese, fino al 50% del costo dei servizi resi all'estero.	I costi riferiti alla fase estero sono quelli vigenti alla data della conclusione della procedura (ingresso in Italia del minore) e, in caso di variazioni intervenute tra il pagamento di tranches diverse, prevederà un conguaglio finale.
	5	<i>Proposta di abbinamento accettata o appuntamento all'estero.</i>	Saldo del costo dei servizi resi all'estero.	
Follow up	6	<i>Per ciascuna delle relazioni di follow up richiesta dal Paese di origine.</i>	Il costo dei primi 3 anni di follow up contestualmente al saldo costi estero. Annualmente per gli anni richiesti successivi al terzo.	I costi riferiti alle relazioni di follow up saranno quelli vigenti alla data corrispondente all'annualità cui si riferisce la specifica relazione.



ATTENZIONE → *L'Associazione utilizza le somme ricevute per rendere possibile una corretta gestione della procedura adottiva. Di conseguenza il mancato trasferimento ad ENZO B delle somme dovute alla scadenza prefissata comporta l'impossibilità di dare seguito alla procedura medesima fino all'avvenuto versamento: questo con riferimento a ciascuna delle fasi in cui la procedura è articolata. Ne deriva che il permanere della morosità costituisce per ENZO B giusta causa di recesso dal mandato.*

La Repubblica di Moldova e la Romania prevedono quote per i servizi resi in Italia ridotte rispetto a quelle previste per i medesimi servizi relativi a percorsi adottivi rivolti negli altri Paesi in cui ENZO B opera.

8. Deduzioni fiscali

L'Associazione certifica, su richiesta della famiglia adottiva, "*nell'ammontare complessivo [...] le spese sostenute dai genitori adottivi per espletamento procedura di adozione*" (legge 184/83 art. 31 comma 3 lett. o). Oltre alle elargizioni effettuate a favore di ENZO B, la famiglia adottiva potrà portare in detrazione da reddito le spese legate agli spostamenti ed eventuali sistemazioni alberghiere determinati dalla partecipazione agli incontri informativi e formativi in Italia e al viaggio e alla residenza all'estero: i biglietti aerei, le spese consolari, le spese alberghiere, etc.

Per approfondimenti sulle modalità e criteri per la detrazione fiscale delle elargizioni e delle spese sostenute per la procedura di adozione è possibile consultare il sito della Commissione per le Adozioni Internazionali: www.commissioneadozioni.it.

9. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni reciproche tra ENZO B e la famiglia adottiva avverranno tramite posta elettronica. Per le comunicazioni di rilevanza formale o contrattuale ENZO B utilizzerà la propria PEC (Posta Elettronica Certificata).

In generale, e salvo diversa indicazione, la famiglia adottiva invierà le proprie comunicazioni alla casella segreteria@enzob.org.

La famiglia adottiva è chiamata a indicare formalmente ad ENZO B un massimo di due caselle di posta elettronica alle quali indirizzare le comunicazioni informando tempestivamente l'Associazione di eventuali modifiche di tali indirizzi nel corso della procedura.

10. Allegati

Sono allegati alla presente Carta dei Servizi per farne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

1. **Sedi in Italia**
2. **Paesi: costi procedure per i servizi resi in Italia e all'estero e follow-up**



Cerca ENZO B Onlus su Facebook e Twitter



www.enzob.it